

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO DI 2 ANNI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2022

Al rispetto di taluni requisiti viene riconosciuta la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento

Informativa n. 23/2023

Riferimenti normativi Art. 3 D.Lgs n. 127/2015



Nell'Informativa Unistudio n. 38/2022 sono stati elencati i requisiti che i contribuenti devono rispettare contemporaneamente per poter godere della riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti, che vengono di seguito riepilogati:

- a) documentare le operazioni attive (non passive) poste in essere tramite fatturazione elettronica via "Sdi" e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- b) garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati se di ammontare superiore a 500,00 euro (comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione) mediante l'utilizzo alternativo di carte di credito/debito, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibili, Riba (ricevuta bancaria) e Mav (mediante avviso);
- c) indicare in ogni dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.

Con riferimento al punto a) si precisa che:

- 1) coloro che non hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri (ad esempio coloro che svolgono l'attività di vendita per corrispondenza) se intendono godere dell'agevolazione in esame dovranno porre in essere l'adempimento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- 2) la ricezione di fatture passive cartacee e/o elettroniche fuori dallo "Sdi" non è causa ostativa per la riduzione dei termini di accertamento essendo l'obbligo di transito dallo "Sdi" relativo alle sole fatture attive.

Non è ancora stato chiarito per le fatture attive verso l'estero, per le quali la fatturazione elettronica tramite "Sdi" è solamente facoltativa e non obbligatoria, se l'adempimento obbligatorio dell'"esterometro" sia ritenuto sostitutivo della stessa e sufficiente per godere dell'agevolazione in esame (fino a nuovi chiarimenti coloro che intendono usufruire dell'agevolazione in esame relativamente alle operazioni verso l'estero è opportuno che emettano una fattura elettronica via "Sdi").

La riduzione dei termini di decadenza è riservata ai soggetti che producono redditi d'impresa o di lavoro autonomo.

In vista dell'imminente invio delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2022 si invita la gentile clientela che, avendone i requisiti (si rinnova l'invito ad effettuare un accurato controllo del mastrino contabile relativo alla "Cassa") intende usufruire dell'agevolazione, a comunicare a mezzo mail al proprio professionista di riferimento l'indicazione di provvedere alla barratura della casella relativa dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento.

Cordiali saluti.